

C.R.E.S.M.E.
Centro Ricerche Economiche Sociologiche e di Mercato nell'Edilizia

STATUTO

art. 1 – Costituzione

E' costituita, senza fini di lucro, l'Associazione denominata Centro Ricerche Economiche, Sociologiche e di Mercato nell'Edilizia (C.R.E.S.M.E.), con sede in Roma. Con delibera del Consiglio Direttivo potrà essere individuata e trasferita la sede legale, senza necessità di modifica statutaria, purché all'interno del medesimo comune.

art. 2 – Scopi

Il C.R.E.S.M.E. ha lo scopo di:

- a) promuovere la migliore conoscenza dell'edilizia e delle trasformazioni del territorio, anche attraverso l'incontro tra operatori pubblici e privati, per il reciproco scambio di conoscenze e il coordinamento delle iniziative di studio;
- b) promuovere ed effettuare, direttamente o indirettamente, per conto terzi e in proprio, ricerche e studi economici, sociologici e di mercato nonché svolgere consulenze concernenti l'edilizia e le trasformazioni del territorio.

Il C.R.E.S.M.E. può costituire ex novo o assumere partecipazioni in altre società, enti organismi in genere, italiani o stranieri, purché perseguano attività analoghe o connesse alla propria.

art. 3 – Soci

I soci del C.R.E.S.M.E. sono individuali, se persone fisiche, o collettivi, se società o enti e associazioni comunque costituiti. I soci collettivi si distinguono in ordinari o "benemeriti" se hanno partecipato alla costituzione del C.R.E.S.M.E. o se sono dichiarati tali dal Consiglio Direttivo per specifiche benemeritenze.

art. 4 – Obblighi dei soci

Il socio è tenuto a:

- a) osservare lo Statuto e le deliberazioni adottate in conformità dello stesso.
- b) a versare l'eventuale quota di ammissione e il contributo annuo fissati dall'Assemblea.

art. 5 – Durata del rapporto associativo

Il rapporto associativo è a tempo indeterminato. La risoluzione del rapporto avviene:

- a) per recesso del socio, da comunicarsi al Presidente del C.R.E.S.M.E. con lettera raccomandata. Il recedente è liberato dagli obblighi contributivi a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo al recesso;
- b) per deliberazione del Consiglio Direttivo. Contro la deliberazione che lo esclude il socio può ricorrere al Collegio dei Probiviri entro 30 giorni dalla comunicazione;
- c) per morte o cessazione del socio.

art. 6 – Organi

Sono organi del C.R.E.S.M.E.:

- a. l'Assemblea
- b. il Consiglio Direttivo
- c. l'Esecutivo
- d. il Presidente
- e. il Comitato Tecnico
- f. il Collegio Sindacale
- g. il Collegio dei Proviviri

art. 7 . Assemblea

L'Assemblea è costituita dai Soci in regola con i contributi associativi. Ciascun socio dispone in Assemblea di un voto e non può essere portatore di più di tre deleghe di altri soci.

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno entro il 31 maggio e inoltre ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o lo deliberi il Consiglio Direttivo o ne faccia richiesta scritta almeno un decimo dei soci.

L'Assemblea straordinaria può essere convocata in qualunque momento su richiesta del Presidente o per delibera del Consiglio Direttivo o su richiesta di almeno un quinto dei soci.

La convocazione delle Assemblee è fatta dal Presidente con raccomandata, via P.E.C., o per altra via elettronica, purché vi sia adeguata conferma di notifica e ricezione, da spedirsi almeno quindici giorni prima della data fissata, accompagnata dall'ordine del giorno, che, per l'Assemblea straordinaria in caso di modifica dello Statuto, deve riportare per esteso le proposte presentate.

Alle riunioni partecipano i componenti del Consiglio Direttivo e i componenti del Collegio Sindacale.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente e nomina tra i presenti un segretario salvo i casi di Assemblea straordinaria per i quali tali funzioni sono affidate a un notaio.

Le riunioni dei soci possono svolgersi anche in più luoghi, collegati in audio o audio e video, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- b) che sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

L'Assemblea ordinaria:

- a) esamina e approva la relazione annuale del Consiglio Direttivo e i bilanci consuntivo e preventivo;
- b) fissa le direttive generali dell'attività del C.R.E.S.M.E. autorizzando, ove del caso, quanto previsto dal secondo comma dell'art. 2;
- c) elegge tra i soci individuali e le persone fisiche all'uopo designate dai soci collettivi come propri rappresentanti presso il C.R.E.S.M.E. i componenti del Consiglio Direttivo. Elegge inoltre i componenti del Collegio Sindacale e il suo Presidente, i componenti del Collegio dei Proviviri e il suo Presidente; gli eletti resteranno in carica tre anni e potranno essere rieletti;
- d) determina l'ammontare delle quote di ammissione e del contributo annuale dei soci; fissa inoltre gli emolumenti del Collegio Sindacale.

L'Assemblea straordinaria delibera le modifiche dello Statuto e lo scioglimento del C.R.E.S.M.E.. In caso di scioglimento nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri, e fissa le norme per la devoluzione dell'eventuale residuo attivo.

Le Assemblee, ordinaria e straordinaria, sono validamente costituite quando è presente o rappresentata la maggioranza dei soci. Trascorsa un'ora da quella fissata nella lettera di convocazione, le assemblee sono validamente costituite anche senza la maggioranza dei soci.

Le deliberazioni delle Assemblee, ordinaria e straordinaria, per essere valide, richiedono il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti o rappresentati.

Le deliberazioni vincolano tutti i soci anche se assenti o dissenzienti, e sono trascritte in un verbale sottoscritto dal Presidente e il Segretario e sono comunicate a tutti i soci.

art. 8 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo:

- a) assicura il conseguimento delle finalità istituzionali;
- b) convoca l'Assemblea degli Associati;
- c) sottopone all'assemblea proposte e mozioni;
- d) consente la partecipazione dell'Associazione a bandi, gare, procedure selettive ad evidenza;
- e) pubblica comunque denominate anche mediante partecipazioni ad ATI (Associazioni Temporanee di Impresa), ATS (Associazioni Temporanee di Scopo), Consorzi, contratti di Reti fra Imprese, o altre modalità simili o assimilate;
- f) conferisce mandati/incarichi a soggetti terzi per il compimento di singoli atti;
- g) promuove e organizza gli eventi associativi;
- h) compie qualunque atto di gestione che non sia espressamente demandato all'assemblea o sia di competenza di altri Organi;
- i) elegge tra i propri componenti il Presidente, da uno a tre Vice Presidenti, il Tesoriere nonché il Presidente del Comitato Tecnico;
- j) nomina i componenti del Comitato Tecnico;
- k) delibera sull'attuazione delle ricerche e ne controlla l'andamento;
- l) delibera sulle domande di associazione, sulla qualifica di socio benemerito nonché sui provvedimenti di esclusione dei soci;
- m) nomina Consiglieri Delegati e procuratori speciali, determinando i poteri e gli eventuali compensi;
- n) nomina il Direttore qualora sia ritenuto necessario per il funzionamento dell'Associazione;
- o) prepara il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo accompagnati dalla relativa relazione annuale;
- p) precisa il mandato da conferire al rappresentante del C.R.E.S.M.E. nella Assemblea delle società, enti e organizzazioni di cui il Centro fosse partecipe ai sensi del comma 2 dell'art. 2;
- q) decide gli atti di amministrazione straordinaria.

Il Consiglio Direttivo può delegare al Presidente, al Direttore del Centro o ad un Consigliere Delegato l'assunzione delle ricerche e la stipula dei relativi contratti.

Il Consiglio è formato da un numero di componenti non inferiore a 11 e non superiore a 21. L'Assemblea deve nominare i Consiglieri in numero dispari e ove non abbia eletto il numero massimo di Consiglieri e nel caso che si siano resi vacanti i posti, il Consiglio può cooptare nuovi Consiglieri per la durata del triennio.

Decade dalla carica il Consigliere che per quattro volte consecutive, privo di giustificazione, non partecipi alle riunioni di Consiglio.

Il Consiglio Direttivo si riunisce su iniziativa del Presidente o su richiesta di almeno sei Consiglieri. La comunicazione è effettuata con lettera raccomandata, via P.E.C., o per altra via elettronica, purché vi sia adeguata conferma di notifica e ricezione, almeno dieci giorni prima della riunione con allegato l'ordine del giorno. Le riunioni sono valide quando è presente la maggioranza dei Consiglieri. Le decisioni sono adottate a maggioranza dei presenti e in ogni caso con il voto favorevole di almeno sei Consiglieri.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente del C.R.E.S.M.E. e tra i partecipanti viene nominato un Segretario.

Le riunioni possono svolgersi anche in più luoghi, collegati in audio o audio e video, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

art. 9 – Esecutivo

L'Esecutivo è composto dal Presidente, dai Vice Presidenti, dal Presidente del Comitato Tecnico, dal Tesoriere e dai Consiglieri Delegati.

Si riunisce su invito del Presidente.

Verifica l'andamento gestionale, economico e finanziario del C.R.E.S.M.E. e, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo.

Le deliberazioni adottate per ragioni di urgenza dall'Esecutivo dovranno essere ratificate dal Consiglio Direttivo nella sua prima riunione. Le decisioni sono adottate a maggioranza dei componenti dell'Esecutivo.

art. 10 – Presidente

Il Presidente del C.R.E.S.M.E. è eletto dal Consiglio Direttivo ed ha, a tutti gli effetti, la rappresentanza legale del Centro di fronte ai terzi e in giudizio.

Il Presidente:

- a) convoca e presiede l'Assemblea, il Consiglio Direttivo e l'Esecutivo e provvede per l'attuazione delle loro decisioni;
- b) salvo le competenze espressamente riservate al Consiglio Direttivo, decide gli atti di amministrazione ordinaria. Può delegare detta funzione al Direttore o ad un Consigliere Delegato;
- c) cura che tutti gli atti del Centro siano compiuti a norma di Statuto;
- d) rappresenta il C.R.E.S.M.E. direttamente o per persona da lui designata, nelle Assemblee delle società, enti e organizzazioni di cui il Centro fosse partecipe ai sensi del secondo comma dell'art. 2, in conformità con le decisioni prese dal Consiglio Direttivo ai sensi del primo comma lettera p dell'art. 8.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue attribuzioni sono esercitate dal Vice Presidente da lui designato o, in mancanza dal Vice Presidente più anziano di età.

art. 11 - Comitato Tecnico

Il Comitato Tecnico formato possibilmente da esperti segnalati dai soci è convocato dal Presidente ed elegge tra i suoi componenti due Vice Presidenti.

Il Comitato Tecnico esamina le esigenze conoscitive dei fenomeni dell'edilizia comunque manifestate nell'ambito del C.R.E.S.M.E.; valuta preliminarmente l'interesse dei soci nell'effettuazione delle ricerche il cui costo viene sostenuto dal C.R.E.S.M.E. fornendo il proprio parere al Consiglio Direttivo e proponendo i metodi e i mezzi per la loro esecuzione.

Le ricerche commesse al C.R.E.S.M.E., sono progettate e realizzate dalla Direzione del Centro, dietro parere favorevole del Presidente del Comitato Tecnico che ne controlla anche l'esecuzione.

Il Presidente del Comitato Tecnico inoltre, per assicurare la validità scientifica delle attività svolte anche dalle società, enti e organizzazioni di cui il C.R.E.S.M.E. fosse compartecipe di maggioranza, deve essere nominato dal C.R.E.S.M.E. membro dell'organo amministrativo delle suddette società e/o enti.

art. 12 - Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi e due supplenti.

Il Collegio Sindacale controlla l'amministrazione del Centro e accerta la regolare tenuta della contabilità. Esamina il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo e riferisce per iscritto all'Assemblea.

I Sindaci effettivi partecipano alle riunioni del Consiglio Direttivo con voto consultivo.

I sindaci sono rieleggibili. I componenti devono essere scelti tra gli iscritti ad albi professionali iscritti al Registro dei Revisori legali.

art. 13 – Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è composto da cinque membri effettivi e due supplenti.

Al Collegio dei Probiviri sono sottoposte tutte le controversie inerenti l'attività o la vita associativa del C.R.E.S.M.E.. I ricorsi al Collegio dei Probiviri sono notificati alla controparte e trasmessi al Presidente del Centro.

Il Collegio dei Probiviri è convocato dal suo Presidente per mezzo di lettera raccomandata, da spedirsi almeno sette giorni prima della data della riunione.

Le decisioni del Collegio dei Probiviri, sono assunte a maggioranza con la partecipazione di almeno tre membri effettivi.

Le decisioni del Collegio dei Probiviri devono esser prese entro 90 giorni da quello in cui le controversie gli sono state sottoposte, salvo diversa determinazione in accordo con le parti.

I Probiviri giudicano come arbitri amichevoli compositori.

Le spese relative al funzionamento del Collegio dei Probiviri sono a carico della parte soccombente.

art. 14 – Cariche sociali

Tutte le cariche sociali sono gratuite, ad eccezione di quelle del Collegio Sindacale e di quelle di Consigliere Delegato per le quali, a norma dell'art. 8 comma m, il Consiglio ha determinato particolari poteri.

La partecipazione alle riunioni degli Organi sociali non dà diritto a rimborso spese.

Al di fuori dell'ipotesi prevista dal comma precedente, può essere autorizzato di volta in volta il rimborso delle spese sostenute da persone che ricoprono cariche sociali per l'espletamento di incarichi ad esse affidati.

art. 15 – Direttore

Il Direttore sovrintende all'organizzazione e al funzionamento degli uffici del Centro.

E' responsabile dell'esecuzione delle ricerche al cui fine nomina i ricercatori e ne coordina l'attività. Relaziona al Consiglio Direttivo l'andamento delle ricerche commesse da soci e non soci.

Provvede all'applicazione delle decisioni degli organi del C.R.E.S.M.E. ai quali formula le proposte che ritiene utili al conseguimento degli scopi sociali.

art. 16 – Fondo comune

Il fondo comune è costituito:

- a) dalle quote e dai contributi ordinari e straordinari dei soci;
- b) dalle sovvenzioni e dalle erogazioni, dai lasciti e dalle devoluzioni di beni fatti a qualsiasi titolo a favore del Centro;
- c) dalle rendite e da ogni altra entrata, anche per l'effettuazione delle ricerche,
- d) dai beni mobili e immobili e dai valori in proprietà del Centro.

Alle spese necessarie al funzionamento del Centro e al raggiungimento degli scopi associativi, si provvede mediante prelevamenti dal fondo comune.

art. 17 – Atti di gestione

Al Presidente spetta, di concerto con il Tesoriere l'ordinaria amministrazione del fondo comune salvo diverse deleghe deliberate ed attribuite dal Consiglio Direttivo.

In assenza di deleghe le operazioni concernenti prelievi, erogazioni e movimenti di fondi possono essere compiute dal Presidente e dal Tesoriere, con firme abbinata.

In caso di assenza o impedimenti di uno dei due, sia il Presidente che il Tesoriere può essere sostituito dal Vice Presidente come previsto nell'ultimo comma dell'art. 10.

Sempre in assenza di deleghe per le sole operazioni di versamento nei conti correnti bancari o postali è autorizzato anche il Direttore a girare, con firma singola, i titoli di credito emessi o girati a favore del C.R.E.S.M.E.

art. 18 – Esercizi finanziari / bilanci

L'esercizio finanziario del C.R.E.S.M.E. va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

I bilanci e la relazione sono sottoposti, almeno 15 giorni prima della riunione dell'Assemblea che dovrà deliberare in merito, al Collegio Sindacale, che ne redige a sua volta relazione scritta.

I soci possono prendere visione del bilanci consuntivo e del bilancio preventivo, nonché delle relazioni del Consiglio Direttivo e del Collegio Sindacale, presso la sede del Centro nella settimana che precede l'Assemblea.

art. 19– Richiamo alle norme di legge

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme di legge.